

**ACCORDO TRA LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA,
L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE, IL COMUNE DI
DRUOGNO E L'UNIONE MONTANA DELLA VAL VIGEZZO PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA VALLE
VIGEZZO, PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2021**

La **Provincia del Verbano Cusio Ossola** (C.F. 93009110037), rappresentata da _____;

l'**Agenzia della mobilità piemontese** (C.F. 97639830013), rappresentata da _____; e

il **Comune di Druogno** (C.F. 00420830036), rappresentato da _____; e

l'**Unione Montana della Valle Vigezzo** (C.F. 93037220030), rappresentata da _____;

PREMESSO CHE

- La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e ss.mm.ii., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti denominato "Agenzia della mobilità piemontese";
- l'articolo 8 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, ha suddiviso il territorio regionale in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
- l'Agenzia della mobilità piemontese, consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, ai sensi della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. ha, quindi, assunto il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali, individuati dalla D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012;
- l'Assemblea dell'Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. 5/2015 del 23 luglio 2015, ha preso atto dei testi definitivi dello Statuto e della

convenzione costitutiva dell'Agenzia, rimettendo agli enti consorziati ed ai nuovi enti aderenti al consorzio, gli atti per l'approvazione nei rispettivi organi;

- con D.G.R. n. 32-2101 del 14 settembre 2015, la Regione Piemonte ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell'Agenzia della mobilità piemontese;
- il vigente Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese prevede, all'articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:
 - al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
 - alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
- l'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che le Province stipulino accordi di programma con i Comuni e le Comunità Montane (ora Unioni Montane) per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi, di cui ai punti precedenti, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree "a domanda debole";
- il Comune di Druogno e quelli della Valle Vigizzo sono classificabili come aree "a domanda debole", secondo la proposta metodologica per l'identificazione di tali aree, riportata nell'allegato 2, del Programma Triennale dei Servizi di TPL 2016-2018, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 15/12/2017, n. 17-6123;
- in data 09 maggio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione riguardante il trasferimento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale della Provincia del Verbano Cusio Ossola all'Agenzia della mobilità piemontese, con decorrenza ed effetto dal 01/06/2016 (R.I. n. 56 in data 12/05/2016);
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 33 del 29/12/2016, l'Agenzia della mobilità piemontese ha approvato gli schemi degli Accordi di programma per il trasferimento delle risorse per i servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale con i Comuni e le Unioni Montane del Bacino nord-est del Verbano Cusio Ossola, riguardanti il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017;

- con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n° 11 e n° 12 del 09/06/2017, l'Agenzia della mobilità piemontese ha approvato gli schemi degli Accordi di programma per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale degli Enti afferenti la Provincia del Verbano Cusio Ossola e riguardanti il periodo 01/07/2017 – 30/06/2018;
- il Comune di Druogno si è impegnato negli anni scorsi a gestire in proprio il servizio di trasporto pubblico urbano sul territorio comunale e il servizio "Prontobus", nonché il servizio di trasporto pubblico locale sulla linea "Santa Maria Maggiore – Re – Olgia" e sulle diramazioni "Santa Maria Maggiore – Craveggia" e "Santa Maria Maggiore – Finero – Cursolo";
- i servizi di trasporto, di cui al punto precedente, sono stati disciplinati da precedenti atti di regolazione tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'Agenzia della mobilità piemontese ed il Comune di Druogno, l'ultimo dei quali, sottoscritto in data 11/05/2018, è l'"*Accordo tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Druogno per il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Druogno, il servizio "Prontobus" e il servizio di trasporto pubblico locale sulla linea Santa Maria Maggiore – Re – Olgia e diramazioni per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018*";
- con l'atto di regolazione relativo al *periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018* l'Agenzia della mobilità piemontese, per i sopra descritti servizi, si è impegnata a versare al Comune di Druogno la somma di euro 90.502,67 per il secondo semestre 2017 e di euro 90.502,67 per il primo semestre 2018;
- con l'accordo relativo al periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 l'Unione Montana della Valle Vigezzo, per il sopra descritto servizio, si è impegnata a versare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la somma di euro 21.128,87 per il secondo semestre 2017 e di euro 21.128,87 per il primo semestre 2018;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 21 del 20/07/2018, l'Agenzia della mobilità piemontese ha approvato lo schema di "*Accordo tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'Agenzia della mobilità piemontese, il Comune di Druogno e l'Unione Montana della Valle Vigezzo per il servizio di trasporto pubblico locale nella Valle Vigezzo per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019*";
- l'Unione Montana della Valle Vigezzo ha comprovato la pubblica utilità del servizio pubblico Santa Maria Maggiore – Re – Olgia e diramazioni e manifestato la necessità che lo stesso sia progettato e realizzato in stretta relazione con il servizio ferroviario vigezzino;
- il Comune di Druogno ha dichiarato la pubblica utilità del servizio pubblico urbano nel proprio territorio, del servizio "a chiamata" denominato "Prontobus";
- la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l'Agenzia della mobilità piemontese concordano la necessità di avviare delle sperimentazioni locali, con particolare

attenzione ai servizi “a chiamata”, al fine di dare una risposta efficace alle esigenze di mobilità della Valle Vigezzo;

- lo schema del presente Accordo è stato approvato dal Presidente della Provincia del V.C.O., con decreto n. _____, dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. _____, dalla Giunta Comunale di Druogno, con deliberazione n. _____ e dalla Giunta dell’Unione Montana della Valle Vigezzo, con deliberazione n. _____.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la definizione degli impegni dei sottoscrittori per l’efficiente ed efficace erogazione del servizio di trasporto pubblico locale nella Valle Vigezzo, così sinteticamente descritto:

- il trasporto pubblico locale extraurbano sulla linea “Santa Maria Maggiore – Re – Olgia” e sulle diramazioni “Santa Maria Maggiore – Craveggia” e “Santa Maria Maggiore – Finero – Cursolo”;
- il trasporto pubblico urbano sul territorio comunale di Druogno;
- il servizio “a chiamata” denominato “Prontobus” dal 01/07/2019 al 31/12/2021, costituito da linee e percorsi a conferma;
- i servizi sperimentali “a chiamata”, dal 01/07/2019, secondo esigenze specifiche, riferiti sia al periodo estivo che invernale.

Articolo 3 (Durata)

Il presente Accordo è relativo al periodo dal **01/07/2019** al **31/12/2021**, essendo in fase di approvazione il Programma Triennale dei Servizi di T.P.L. 2019/2020/2021 da parte della Regione Piemonte, i cui indirizzi, approvati con D.G.R. n. 32 - 8086 del 14/12/2018, confermano l’ammontare delle risorse regionali da destinare al finanziamento dei servizi di TPL.

Articolo 4 (Impegni di Druogno)

Il **Comune di Druogno** si impegna, per la durata del presente Accordo, a:

1. espletare le procedure per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico nei Comuni della **Val Vigezzo**, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23/10/2007, mettendo a disposizione dell’affidatario del servizio i propri mezzi

- che saranno utilizzati a seconda delle esigenze di servizio lasciando all'affidatario l'onere di manutenzione ordinaria degli stessi, da definire con specifico accordo all'atto dell'affidamento;
2. gestire i servizi sopra citati secondo il nuovo schema organizzativo, di cui al relativo programma di esercizio (P.E.A.), che si allega in copia;
 3. rendicontare alla **Provincia del Verbano Cusio Ossola** ed all'**Agenzia della mobilità piemontese** i servizi effettivamente svolti, il numero dei passeggeri trasportati, con riferimento a ogni singola corsa, nonché la specifica dei relativi introiti da bigliettazione, con riferimento sia ai singoli biglietti sia agli abbonamenti rilasciati, nonché i corrispettivi erogati per il servizio, entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento;
 4. trasmettere alla **Provincia del Verbano Cusio Ossola** ed all'**Agenzia della mobilità piemontese**, quanto segue:
 - gli atti di gara per l'affidamento del servizio e quelli relativi all'uso degli autobus;
 - il preventivo annuale, entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno di riferimento;
 - l'andamento degli eventuali servizi sperimentali ed in particolare di tutti i servizi "**a chiamata**", dettagliando per ogni chiamata l'origine e la destinazione, l'orario di partenza e arrivo, il numero di passeggeri trasportati, il corrispettivo erogato per il servizio, i ricavi, i chilometri percorsi e il mezzo utilizzato, con **frequenza mensile**;
 5. assolvere alla **rendicontazione del servizio**, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla D.G.R. del 06.02.2017, n. 7-4621;
 6. monitorare le reali esigenze del proprio territorio, condividendone trimestralmente le risultanze con tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo, al fine di apportare gli adeguati correttivi al quadro dell'offerta;
 7. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l'offerta del servizio pubblico ed in particolar modo le eventuali sperimentazioni che si andranno ad attuare.

Articolo 5 (Impegni dell'Agenzia della mobilità piemontese)

L'**Agenzia della mobilità piemontese**, in seno al presente accordo, assume l'impegno di:

1. versare, per i servizi effettivamente svolti, direttamente al **Comune di Druogno** il relativo importo annuale massimo, pari ad **euro 138.747,60** (centotrentottomilasettecentoquarantasette/60);
2. erogare una percentuale, pari all'**80%** dell'importo massimo dovuto, entro il **30 giugno** di ogni anno e la restante quota - a saldo - al ricevimento della **rendicontazione del servizio**, di cui al precedente articolo 4;

3. supportare, se necessario, nella progettazione dei servizi sperimentali, verificandone lo stato di attuazione al fine di apportare eventuali correttivi;
4. attuare, a proprio carico, il monitoraggio a distanza delle flotte tramite sistemi in rete, secondo le effettive esigenze del caso.

Articolo 6 (Impegni dell'Unione Montana della Valle Vigizzo)

L'**Unione Montana della Valle Vigizzo**, in seno al presente accordo, si impegna a:

1. versare, per il servizio sopra descritto, direttamente al **Comune di Druogno** il relativo importo annuale massimo, pari ad **euro 42.257,74** (quarantadue miladuecentocinquantesette/74), entro il **30 giugno** di ogni anno di riferimento, comunicandone l'avvenuto versamento all'Agenzia della mobilità piemontese;
2. monitorare le reali esigenze del proprio territorio, condividendone trimestralmente le risultanze con tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo, al fine di apportare gli adeguati correttivi al quadro dell'offerta;
3. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l'offerta del servizio pubblico ed in particolar modo le eventuali sperimentazioni che si andranno ad attuare.

Articolo 7 (Impegni della Provincia del Verbano Cusio Ossola)

La **Provincia del Verbano Cusio Ossola** in seno al presente accordo assume l'impegno di:

1. monitorare l'intera struttura del servizio effettuato (modalità di affidamento, esigenze di mobilità, modifiche orari, variazione percorsi ecc.), ma anche il suo regolare espletamento;
2. monitorare le reali esigenze del proprio territorio, condividendone trimestralmente le risultanze con tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo, al fine di apportare gli adeguati correttivi al quadro dell'offerta;
3. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l'offerta del servizio pubblico ed in particolar modo le eventuali sperimentazioni che si andranno ad attuare.

Articolo 8 (Contratto di servizio)

Il **contratto di servizio** sarà affidato secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente, è conterrà specifici obblighi di servizio, quali:

- il programma di esercizio;
- gli obblighi tariffari;
- gli indirizzi di monitoraggio e controllo indicati dal PTS 2019-2021 e relativi all'art. 18 della L.R. 1/2000 e s.m.i.;
- equipaggiamento dei mezzi con il sistema OTX e l'integrazione con il sistema BIP.

Il **gestore del servizio** dovrà adottare la “Carta della qualità dei Servizi”, elaborata sulla base della normativa nazionale e regionale di riferimento, in particolare:

- il DPCM 27/01/1994 recante i “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
- il DPCM 30/12/1998 recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)”;
- l’art. 2 - comma 461 - della Legge 24/12/2007, n. 244;
- gli indicatori di efficienza ed efficacia dei servizi descritti al paragrafo 4.4.2 del programma triennale dei servizi di T.P.L., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 15/12/2017, n. 17-6123 e s.m.i.

Gli **obblighi di servizio**, indicati nello specifico contratto, saranno compensati con le risorse economiche di seguito dettagliate:

- € **138.747,60** a carico dell’Agenzia della mobilità piemontese;
- € **42.257,74** a carico dell’Unione Montana della Valle Vigizzo;
- € **20.000,00** a carico del Comune di Druogno.

Fermo restando che, qualora intervenissero modifiche alle corse programmate tali da comportare rilevanti aumenti o diminuzioni di percorrenza rispetto al servizio effettuato nell’anno precedente, le Parti, di comune accordo, potranno ridefinire l’importo delle compensazioni.

Articolo 9 (Esigenze specifiche)

Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse regionali in materia di trasporto pubblico locale, i servizi di cui all’articolo 2 potranno, comunque, essere modificati in accordo tra le Parti.

Qualora le riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare, come conseguenza, una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto, tale da comportare la soppressione del servizio di trasporto pubblico urbano in oggetto, gli obblighi a carico dei sottoscrittori, di cui agli articoli precedenti, si estingueranno.

Articolo 10 (Tariffe)

Per la gestione dei servizi effettuati, il **Comune di Druogno** s’impegna ad applicare le tariffe regionali, approvate dalla Regione Piemonte, con propria D.G.R. 04.11.2013, n. 13-6608.

Articolo 11 (Variazioni)

Qualora, a causa di sopraggiunte modificazioni alla vigente normativa, il contenuto del presente accordo meritasse di conseguenti variazioni, la **Provincia del Verbano Cusio Ossola** e l’**Agenzia della mobilità piemontese** comunicheranno, tempestivamente, tali esigenze al **Comune di Druogno** ed all’**Unione Montana della Valle Vigizzo**.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della **tabella allegato B** del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto